

Comune di Sant'Ippolito

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30-06-2021

Articolo 1

Finalità e criteri generali

1. Il servizio di trasporto scolastico risponde all'esigenza di facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico, concorre a rendere effettivo il diritto allo studio e facilita l'accesso alla scuola di competenza.
2. Il servizio, che deve essere improntato a criteri di efficienza, è svolto dal Comune, nell'ambito delle proprie competenze, stabilite dalla normativa vigente, compatibilmente con le disposizioni previste dalle leggi finanziarie e dalle effettive disponibilità di bilancio.
3. Il servizio potrà essere erogato sia attraverso l'utilizzo di scuolabus di proprietà comunale, sia per mezzo di un servizio affidato ad una ditta esterna, sia integrando le due modalità.

Articolo 2

Area di utenza e Destinatari del servizio

1. Il Regolamento ha lo scopo di disciplinare e fissare i criteri di accesso al servizio di trasporto scolastico degli alunni che abitano sia nel territorio comunale, sia provenienti dai Comuni limitrofi e che frequentano le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado del Comune di Sant'Ippolito.
2. Il servizio di trasporto scolastico è rivolto agli alunni iscritti alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado residenti o domiciliati nel Comune di Sant'Ippolito e per i quali esiste una difficoltà oggettiva a raggiungere la sede scolastica più vicina alla residenza.
3. Il servizio può essere esteso anche al di fuori del territorio comunale per gli alunni non residenti che frequentano scuole aventi sede nel Comune di Sant'Ippolito, compatibilmente con le disponibilità dei posti sui mezzi e purché ciò non comporti disfunzioni e/o ritardi negli orari e percorsi prestabiliti, fermo restando il principio di precedenza per i residenti.
4. Il servizio può essere fornito anche agli alunni che frequentano una scuola diversa da quella di competenza soltanto nel caso in cui vi sia capienza sui mezzi e ciò non comporti la modifica delle corse già stabilite e/o disfunzioni nel tragitto o ritardo degli orari prestabiliti.

Articolo 3

Calendario e orari

1. Il servizio di trasporto è assicurato per tutta la durata dell'anno scolastico, secondo gli orari delle normali attività didattiche di frequenza obbligatoria, comunicati dalle singole scuole. Nei giorni in cui l'orario scolastico differisca da quello ordinario, sarà cura dell'Ufficio preposto verificare e comunicare alle scuole interessate se esistono le condizioni per garantire comunque lo svolgimento del servizio, sempre che le scuole medesime abbiano formulato apposita richiesta in tempo utile per consentire la predisposizione di un adeguato ed organizzato servizio di trasporto.
2. Il servizio è stabilito dal Comune, su indicazione delle singole scuole, compatibilmente con gli orari scolastici e comunque secondo le disponibilità del servizio stesso. Non è previsto il servizio per le entrate e le uscite intermedie rispetto all'ora di inizio e termine delle lezioni.

3. In caso di uscite scolastiche anticipate per assemblee sindacali o scioperi parziali del personale docente e non, ovvero in caso di uscite anticipate dovute a motivi straordinari o urgenti, non può essere assicurato il normale servizio di trasporto scolastico.
4. I tempi di percorrenza previsti possono subire variazioni indipendenti dalla volontà del Comune ed eventuali ritardi, non imputabili a comportamenti arbitrari dei conducenti degli scuolabus o conseguenti a riconosciute cause di forza maggiore, non possono dar luogo ad azioni di responsabilità nei confronti del Comune erogatore del servizio. Nessun rimborso è dovuto dal Comune nel caso di impossibilità ad eseguire il servizio per ragioni non dipendenti dalla volontà dello stesso e per le ragioni di sospensione indicate al punto successivo.
5. Il servizio può essere sospeso:
 - qualora il percorso risulti pericoloso su parere insindacabile degli autisti (per es. a causa di neve, ghiaccio, etc.);
 - in caso di orari scolastici non definiti e non coincidenti con le esigenze complessive del piano dei trasporti, se non preventivamente comunicati e concordati con il Servizio competente;
 - nei casi di forza maggiore, quali ad esempio calamità naturali, avaria dei mezzi, scioperi etc.;
6. Nei casi di cui al presente articolo, il Comune dà notizia ai dirigenti scolastici che informeranno gli utenti fruitori del servizio.

Articolo 4

Piano annuale di trasporto scolastico

1. L'ufficio comunale preposto predispone ogni anno il piano annuale di trasporto scolastico sulla base degli orari e dei percorsi dell'anno precedente.
2. Il piano viene aggiornato sulla base delle richieste presentate dai singoli utenti al momento dell'iscrizione, tenendo conto dell'orario di funzionamento dei plessi scolastici, dei bacini di utenza, della disponibilità dei mezzi. Sarà data precedenza agli alunni che risiedono ad una distanza superiore ad un chilometro dalla scuola. Potranno essere ammessi ad usufruire del servizio anche coloro che risiedono a distanze inferiori in rapporto alle disponibilità di posti nei mezzi, purché ciò non comporti modifiche dei percorsi prestabiliti.
3. I percorsi sono programmati con criteri razionali tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più diretta possibile nel raggiungimento delle sedi. La programmazione dei percorsi deve comunque tendere alla riduzione dei tempi di permanenza degli alunni sul mezzo e tener conto dell'esigenza di soddisfare il maggior numero possibile di richieste.
4. Il piano annuale può essere modificato nei casi in cui si rilevi la necessità di migliorare il servizio reso agli utenti, tenendo conto dei criteri di economicità ed efficienza di cui all'articolo 1 del presente regolamento. Orari e percorsi possono subire modifiche nel corso dell'anno scolastico per sopraggiunte variazioni nelle richieste dell'utenza o per soluzioni che si ritengono maggiormente idonee all'efficacia del servizio. In tal caso sarà avvertita per tempo l'utenza servita.
5. Il piano viene articolato in percorsi che si estendono lungo strade pubbliche o di uso pubblico; non possono pertanto essere previsti percorsi in strade private o comunque in situazioni pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti e/o del personale e dei mezzi di trasporto.

Articolo 5

Sicurezza e responsabilità

1. I punti di salita e di discesa dai mezzi vengono definiti ogni anno nel piano annuale di cui al precedente articolo 4 e sono individuati in relazione alle condizioni oggettive dei percorsi e tenendo conto delle norme di sicurezza.
2. La famiglia è tenuta ad accompagnare e a riprendere il proprio figlio all'orario stabilito, rimanendo responsabile del minore, dal punto di vista civile e penale, nel tratto compreso fra l'abitazione e i punti di salita e di discesa. Il Comune non si assume alcuna responsabilità per quel che concerne gli avvenimenti precedenti la salita e/o successivi alla discesa dallo scuolabus. L'accettazione dell'obbligo di essere presente alla fermata dello scuolabus è condizione indispensabile per accedere al servizio. La conduzione del minore dall'abitazione alla fermata dello scuolabus e viceversa, è di competenza della famiglia, che si assume tutte le responsabilità.

3. La responsabilità dell'autista e degli assistenti scuolabus è limitata al trasporto dei bambini, per cui una volta scesi alla fermata stabilita, l'attraversamento della strada non può costituire onere a loro carico, fatti salvi i casi in cui l'attraversamento è specificatamente previsto dal piano trasporti. E' dunque la famiglia che deve provvedere alla sicurezza del bambino dalla fermata stabilita alla propria abitazione, così come stabilito al successivo comma.

Articolo 6

Modalità organizzative, accompagnamento e custodia minori non ripresi dalle famiglie

1. Sugli scuolabus possono essere trasportati promiscuamente alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado.
2. Gli alunni sono trasportati a partire dalla fermata scuolabus più vicina alla scuola e viceversa.
3. Il servizio di accompagnamento sugli scuolabus è svolto secondo le modalità e le competenze stabilite dalle normative vigenti. Il servizio di accompagnamento sugli autobus è previsto obbligatoriamente per le corse su cui sono presenti alunni delle scuole dell'infanzia. Il Comune potrà eventualmente garantire il servizio di accompagnamento anche per le altre corse compatibilmente con le proprie disponibilità di mezzi, risorse e personale.
4. L'accompagnamento è svolto da adulti, anche non dipendenti comunali, incaricati dal Comune o se il servizio è affidato in appalto a terzi, da dipendenti della ditta affidataria.
5. La responsabilità dell'accompagnatore è limitata alla vigilanza dei bambini all'interno dello scuolabus affinché gli stessi rispettino le normali regole del vivere civile (ordine, rispetto, silenzio). L'accompagnatore svolge le seguenti funzioni:
 - cura le operazioni di salita e discesa dei bambini;
 - cura la consegna dei bambini alla scuola di appartenenza e ai genitori o loro delegati;
 - sorveglia i bambini durante il percorso;
 - non consegna il bambino a persone diverse dai genitori o loro delegati, individuati secondo le generalità indicate nella domanda di ammissione al servizio.
6. L'ammissione al servizio trasporto è comunque subordinata all'assunzione dell'impegno dei familiari (genitori, tutori) a garantire l'accompagnamento ed il prelievo del proprio figlio alla fermata di riferimento, per l'intero periodo del calendario scolastico ufficiale. I genitori degli alunni trasportati hanno l'obbligo di ritirare il proprio figlio alla fermata dello scuolabus o di delegare al ritiro altra persona maggiorenne, mediante autorizzazione scritta, preventivamente trasmessa all'ufficio comunale competente al momento dell'iscrizione al servizio.
7. Nel caso in cui, al momento previsto per la discesa dallo scuolabus, non sia presente alcun familiare o suo delegato, l'alunno verrà accompagnato presso il Comando della Polizia Municipale, presso la stazione dei Carabinieri o in consegna al personale in servizio presso la Segreteria della Scuola.
8. Il Comune può disporre la sospensione dal servizio qualora, per più volte e senza giustificato motivo, che dovrà comunque essere tempestivamente comunicato al competente ufficio comunale, i genitori, o i propri delegati, non provvedano al ritiro del minore alla fermata scuolabus di riferimento nell'orario stabilito.
9. Per gli alunni delle scuole secondarie di primo grado ammessi al servizio, al momento dell'iscrizione, i genitori potranno dare atto, per iscritto, che il proprio figlio è in grado di ritornare autonomamente alla propria abitazione, rimanendo comunque responsabili del minore, dal punto di vista civile e penale, nel tratto compreso fra l'abitazione e la fermata. In tal caso, con la sottoscrizione della domanda per il servizio di trasporto scolastico, i genitori autorizzano l'autista a lasciare il bambino alla fermata affinché rientri autonomamente all'abitazione e di essere consapevoli che il minore conosce il tragitto fermata scuola/fermata casa.

L'autista dovrà comunque seguire la procedura di cui al precedente comma n. 7 nel caso di evidente ed oggettiva situazione di pericolo. L'Amministrazione comunale non si assume comunque alcuna responsabilità per quel che concerne gli avvenimenti precedenti la salita e/o successivi alla discesa dallo scuolabus.

Articolo 7

Modalità di iscrizione, rinuncia e variazione

1. Il genitore o il tutore che intende usufruire del servizio di trasporto presenta richiesta compilando, in ogni sua parte, apposito modulo, con il quale si impegna anche a versare la quota di contribuzione fissata dal Comune. Al momento dell'iscrizione deve essere altresì sottoscritta la presa visione del presente regolamento e l'esplicita accettazione dello stesso in ogni sua parte.
2. Il Comune potrà decidere di sospendere il servizio di trasporto scolastico in caso di pagamenti in sospeso anche relativi a quote degli anni scolastici precedenti.
3. L'ammissione al servizio deve essere richiesta dai genitori dell'alunno utilizzando l'apposito modulo fornito dal Comune entro la data stabilita annualmente dal Comune, al fine di permettere una corretta programmazione. Le richieste di iscrizione presentate oltre tale termine, potranno essere accolte, purché non comportino modifiche dei percorsi stabiliti, aumento del numero dei mezzi, allungamento dei tempi di percorrenza od istituzione di nuove fermate.
4. In caso di richieste eccedenti rispetto al numero dei posti disponibili, il Comune può procedere a formulare una graduatoria, attribuendo punteggi direttamente proporzionali alla distanza e ai tempi di percorrenza tra la sede scolastica e l'abitazione del richiedente.
5. Il genitore od il tutore si impegna, sottoscrivendo il medesimo modulo, ad essere presente alla fermata dello scuolabus al momento della salita e della discesa del bambino dallo scuolabus o, in alternativa, ad indicare altra persona adulta delegata a tale incombenza.
6. La richiesta ha validità per tutto l'anno scolastico e dovrà essere ripresentata per gli anni scolastici successivi. Il richiedente si impegna a comunicare tempestivamente e per iscritto al Comune eventuali variazioni di indirizzo o di quanto indicato nella richiesta o l'eventuale rinuncia al servizio. Nel caso di rinuncia al servizio essa ha durata ed effetto per l'intero anno scolastico. Nel caso di rinuncia al servizio, il Comune non è tenuto a rimborsare le rette già pagate.
7. Le domande di iscrizione presentate durante l'anno scolastico possono essere accolte soltanto in caso di disponibilità di posti sui mezzi di trasporto, senza arrecare pregiudizio alla ordinaria organizzazione del servizio. Eventuali domande presentate nel corso dell'anno scolastico che comportano variazioni al piano annuale di trasporto scolastico (quali ad esempio le variazioni di indirizzo), potranno essere accolte compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio, in relazione alla disponibilità di posti sui mezzi, agli orari, agli itinerari e alle fermate stabilite.
8. Coloro che presentano domanda di iscrizione nel corso dell'anno scolastico, nei casi in cui la domanda venga accolta, sono tenuti al pagamento in funzione dei restanti mesi di scuola da effettuare.
9. Agli utenti ammessi ad usufruire del servizio potrà essere rilasciato un apposito tesserino di iscrizione che dovrà essere esibito su richiesta del conducente al momento della salita sullo scuolabus. Potrà essere rilasciato un apposito tesserino anche ai genitori, tutori e soggetti adulti delegati al ritiro che dovrà essere esibito su richiesta del conducente e delle assistenti dello scuolabus che sono delegati al controllo.
10. Gli elenchi degli iscritti verranno consegnati alle rispettive scuole, agli autisti ed agli accompagnatori. Agli autisti e agli accompagnatori verranno consegnati anche gli elenchi dei nominativi dei genitori, tutori e soggetti adulti delegati al ritiro.

Articolo 8

Sottoscrizione del regolamento

1. La compilazione del modulo di iscrizione di cui al precedente articolo 7 comporta la sottoscrizione di presa visione ed accettazione di tutte le norme contenute nel presente regolamento, e, più specificamente, delle norme relative alla sicurezza e alla responsabilità, alle modalità di discesa e salita dai mezzi e al pagamento della tariffa prevista per il servizio, al pagamento delle eventuali spese per la custodia del minore non ripreso alla fermata stabilita.
2. Le domande di iscrizione non recanti la sottoscrizione di accettazione del regolamento non sono accettate.

Articolo 9

Comportamento degli utenti

1. L'utilizzo del servizio si configura per gli alunni come un ulteriore momento educativo atto a favorire il processo di socializzazione, attraverso il corretto uso dei beni della comunità ed il rispetto delle regole che ne stabiliscono il godimento.

2. L'alunno sul mezzo deve mantenere un comportamento corretto e rispettoso e quindi:
 - prendere rapidamente posto;
 - rimanere seduti fino all'arresto del mezzo, quindi prepararsi alla discesa;
 - alzarsi solo ad automezzo fermo, evitando di stare in piedi durante la marcia e le manovre;
 - non disturbare il conducente ed i compagni di viaggio;
 - non compiere atti che possano comportare pericolo o danno a terzi;
 - non portare sull'autobus oggetti pericolosi;
 - usare un linguaggio conveniente;
 - mostrare rispetto per le attrezzature del mezzo e, più in generale, rispettare le regole impartite dall'autista.
3. Qualora gli alunni non si attengono alle indicazioni impartite, non rispettino le regole date, si provvede nei loro confronti secondo la seguente procedura:
 - a. l'autista e l'assistente scuolabus segnalano all'Ufficio Servizi scolastici del Comune, il comportamento scorretto dell'alunno;
 - b. il Responsabile dei Servizi scolastici del Comune avvisa la famiglia dei fatti accaduti, mediante apposita comunicazione scritta e preavvisa sulla possibilità, se il comportamento viene reiterato, della sospensione dal servizio;
 - c. qualora il comportamento dell'alunno si ripeta dopo la prima suddetta segnalazione scritta, si comunica alla famiglia e al dirigente scolastico l'immediata sospensione dal servizio dell'alunno per un tempo determinato, che può essere quantificato in un minimo tre giorni, fino ad un massimo di dieci giorni;
 - d. qualora il comportamento scorretto dell'alunno si ripeta dopo un primo periodo di sospensione erogata o il comportamento scorretto sia ritenuto tale da essere incompatibile con il servizio erogato (es. minacce e/o aggressioni) l'alunno viene immediatamente sospeso dal servizio per l'intero anno scolastico.
4. Qualora il comportamento scorretto degli alunni arrechi danni al mezzo o a terzi, la famiglia (genitori/tutori) è chiamata a rimborsarli.
5. La sospensione dal servizio non comporta il rimborso per quanto pagato e non usufruito.

Articolo 10

Comportamento del personale addetto al servizio

1. Gli autisti ed il personale preposto all'accompagnamento ed alla sorveglianza dei minori, sono tenuti ad un comportamento educato e corretto tra di loro e nei confronti di tutti i trasportati.
2. L'autista, deve controllare il mezzo in tutte le sue parti meccaniche e valutarne quotidianamente l'efficienza e la sicurezza. Non può affidare ad altri la guida, non può effettuare fermate aggiuntive o diverse da quelle previste dall'itinerario di percorso, non può far salire sullo scuolabus persone estranee. Considerato, inoltre, che l'utenza del servizio è costituita da minori, l'autista deve avere un comportamento consono ai rapporti con gli stessi.
3. L'autista ha facoltà di interrompere la guida qualora ritenga che vi siano condizioni di pericolo e comunque non atte a svolgere il servizio in modo sicuro. Nel qual caso chiede l'intervento delle forze della Polizia Municipale o dei Carabinieri.

Articolo 11

Tariffe di contribuzione

1. La tariffa di contribuzione per il parziale rimborso dei costi è determinata in coerenza con gli indirizzi e le previsioni di bilancio. Spetta all'organo comunale competente secondo la normativa vigente determinare la tariffa e i termini di versamento prevedendo eventuali riduzioni, esenzioni ed agevolazioni.
2. La natura giuridica della tariffa, quale contribuzione dovuta al costo della prestazione complessiva, comporta la sua corresponsione indipendentemente dalle giornate di effettiva fruizione del servizio.
3. Eventuali assenze prolungate dell'alunno non danno diritto a riduzioni od esoneri.
4. Al mancato pagamento entro i termini stabiliti, consegue un provvedimento di diffida a provvedere all'adempimento dovuto. Qualora ciò non avvenga può essere disposta la sospensione dal servizio ed il

recupero del credito non riscosso iscrivendo a ruolo le relative somme secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 12

Trasporti per attività didattiche ed extrascolastiche

1. Realizzata la finalità primaria del servizio, l'Amministrazione Comunale, nei limiti delle risorse economiche previste in bilancio e compatibilmente con i mezzi a disposizione, può autorizzare servizi di trasporto per attività extrascolastiche per gli utenti di tutte le scuole del territorio ed i loro accompagnatori.
2. Per usufruire di tali possibilità, il Dirigente scolastico dovrà far pervenire specifica domanda scritta corredata da tutti gli elementi necessari (numero degli alunni da trasportare, ora di partenza e di arrivo, luogo di destinazione) in tempo utile per consentire la predisposizione di un adeguato ed organizzato servizio di trasporto.
3. Il responsabile comunale del servizio provvede ad esaminare le richieste e a programmare e coordinare il servizio nei limiti delle risorse disponibili. Il Comune si riserva comunque di concedere l'autorizzazione in base alla disponibilità dei mezzi, secondo l'ordine cronologico delle prenotazioni, dando tempestiva comunicazione ai richiedenti sull'esito della richiesta.
4. Nel periodo estivo gli automezzi potranno essere utilizzati nell'ambito di iniziative di carattere culturale, sportivo, ricreativo e formativo didattica organizzate dal Comune o da terzi.

Articolo 13

Pubblicità del Regolamento

1. Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito del Comune e inviato per opportuna conoscenza alla ditta che gestisce il servizio di trasporto scolastico, alla ditta di sorveglianza sugli scuolabus ed a tutte le Istituzioni scolastiche del Comune con invito ad affiggerlo nelle bacheche delle scuole. Il Regolamento, comunque, è in visione presso l'Ufficio competente ed a disposizione degli interessati che ne facciano richiesta.

Articolo 14

Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.

Articolo 15

Norma finale - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio, contestualmente alla pubblicazione ai sensi di legge della deliberazione di approvazione, ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo 267/2000.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le norme regolamentari ed i provvedimenti che risultino incompatibili o in contrasto con lo stesso.